

che per lui o per loro sarà fatta eccezione di paga, & farà giusto dovere pagare con la detta piegieria.

Che correndo il tempo della paga, li assicuratori possano entrare i meriti di eccezione se opponer ne vorranno.

Cap. 24.

Ordinarono, che se correndo il tempo della paga cioè de gli due, tre quattro o sei mesi differentiati secondo le distantie de lochi gli assicuratori domanderanno & vorranno, che sopra le eccezioni per loro parte a fare, in difender che non sono tenuti pagar, sia entrato in meriti: & dichiarato che possa esser fatto. In questo modo in però, che se giunto il tempo della paga, la causa non fusse discussa, che senza seguitar più innanzi, li detti assicuratori sian tenuti, & habbino a pagar tutta eccezione rimossa, & secondo di sopra è chiaramente dedutto, & pagato, seguitino la lor causa.

Del tempo che hanno di fare gli assicuratori.

Cap. 25.

Item ordinarono, che i mesi della paga habbiano luogo nella forma seguente (cioè) dentro due mesi, se le Fuste, o robbe, o mercantie navicano, e sono portate in Catalogna o Regno di Valenza, o Majorica, o Minorica, o Tuiza; e dentro di tre mesi, se saranno condotte, o mandate in altro luogo con tale che non passi il Regno di Napoli, Sicilia, Barberia, o del stretto di Gibilterra, e dentro di quattro mesi, se haveranno navicate, portate, o mandate, oltre quelli luoghi di sopra detti in qualunque parte, e dentro sei mesi dipoi che non haveranno nuova della tal Nave, o Navilij, o altro Vaso.